



AVVISO

A TUTTE LE COMPAGNIE ASSICURATRICI INTERESSATE

Oggetto: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b, d.lgs. 50/2016 per la stipula delle polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi.

- Lotto 1 All Risks
- Lotto 2 Infortuni
- Lotto 3 RCT
- Lotto 4 RC Organismi di mediazione
- Lotto 5 RC Patrimoniale

Si comunica che questa Stazione Appaltante, in esecuzione della determina dirigenziale N. 313 del 26.08.2022 deve procedere alla stipula dei servizi di copertura assicurativa afferenti ai rischi sopracitati per la decorrenza dalle ore 24 del 31.12.2022 per il triennio 2022/2025 con possibilità di ripetizione per i 3 anni successivi, ai sensi dell'art. 63 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'importo annuale della procedura di gara, oggetto di ribasso, è pari ad € 15.750,00 (quindicimilasettecentocinquanta/00) per la durata di anni 1 (uno) dalle ore 24.00 del 31.12.2022 alle ore 24.00 del 31.12.2023.

L'importo triennale della procedura di gara, oggetto di ribasso, è pari ad € 47.250,00 (quarantasettemiladuecentocinquanta/00) per la durata dalle ore 24.00 del 31.12.2022 alle ore 24.00 del 31.12.2025.

L'importo complessivo della procedura di gara è pari ad € 102.375,00 (centoduemilatrecentosettantacinque/00) per la durata di 6 anni compreso l'eventuale rinnovo, dalle ore 24.00 del 31.12.2025 alle ore 24.00 del 31.12.2028 e l'eventuale proroga, dalle ore 24.00 del 31.12.2022 alle ore 24.00 del 30.06.2029.

Gli importi comprensivi di ogni imposta od oneri fiscali, sono i seguenti:

LOTTO	Descrizione	Importo annuale lordo a base di gara (€)	Importo lordo a base di gara dal 31.12.2022 al 31.12.2025 (€)	Importo lordo a base di gara dal 31.12.2022 al 31.12.2028 compreso eventuale proroga dal 31.12.2028 al 30.06.2029 (€)	N. CIG (10 cifre)
1	ALL RISKS PROPERTY	5.100,00	15.300,00	33.150,00	Z1A378B41D
2	INFORTUNI	750,00	2.250,00	4.875,00	Z01378B43D

3	RCT (Responsabilità Civile Terzi)	1.800,00	5.400,00	11.700,00	Z88378B459
4	RC ORGANISMI DI MEDIAZIONE	2.400,00	7.200,00	15.600,00	Z3C378B474
5	RC PATRIMONIALE	5.700,00	17.100,00	37.050,00	ZAD378B484
	TOTALE	15.750,00	47.250,00	102.375,00	

L'aggiudicazione sarà effettuata, per singolo Lotto, secondo il criterio del minor prezzo a norma dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. I costi relativi alla sicurezza sono pari a zero e non si rende necessaria la predisposizione del DUVRI, pertanto gli operatori economici sono esonerati dall'indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza; per tutti gli altri rischi resta immutato l'obbligo per l'operatore economico di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza da adottare in relazione all'attività svolta: il prezzo offerto dovrà tenere conto degli oneri derivanti da tali obblighi.

Luogo di esecuzione della prestazione contrattuale sarà principalmente presso le sedi della CCIAA di Cosenza e, per quanto attiene alla validità territoriale dei contratti (polizze), si rimanda a quanto espressamente previsto nei **Capitolati di polizza**. Non sono consentite, a pena di esclusione, modifiche ai Capitolati di Polizza. Non è consentito il subappalto.

La CCIAA di Cosenza dichiara di aver affidato la gestione dei contratti oggetto dell'affidamento alla società di brokeraggio AON Spa, con sede in Milano, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005. La remunerazione del broker è a carico delle Compagnie aggiudicatrici con le quali verranno stipulati i contratti ed avverrà nella misura del 10% sul premio imponibile.

Si invita codesta rispettabile Compagnia, qualora interessata a partecipare, se in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, a formulare un'offerta compilando l'allegato 6 Dichiarazioni e Offerta Economica.

Si precisa che nell'ultimo triennio, per tutti i Lotti oggetto della presente procedura, non sono stati indennizzati/risarciti sinistri rilevanti da parte di alcuna Compagnia assicurativa.

1 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte dovranno pervenire, in formato pdf non editabili e firmate digitalmente, **entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 10.10.2022**, esclusivamente a mezzo PEC con oggetto "*Offerta per affidamento servizi assicurativi della CCIAA di Cosenza*" all'indirizzo PEC cciaa@cs.legalmail.camcom.it

In caso di apposizione della firma digitale da soggetto differente dal legale rappresentante, allegare copia in formato pdf della procura attestante i poteri di firma.

L'offerta dovrà essere corredata della seguente documentazione e/o autocertificazione dei requisiti prescritti, conformemente all'ALL.6:

1. **di carattere generale** insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
2. **di idoneità professionale** di cui all'art. 83, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, e segnatamente:

iscrizione nel Registro Unico delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A. possesso dell'autorizzazione IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) del MISE o del CIPE all'esercizio in Italia dell'attività assicurativa nel ramo danni;

3. **di capacità economica e finanziaria**, di cui all'art. 83, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e **di capacità tecnica e professionale**, di cui all'art. 83, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016, e segnatamente: almeno 1 (uno) servizio assicurativo, di importo/premio assicurativo, al lordo delle imposte governative, non inferiore all'importo presunto complessivo dell'appalto, reso in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati nel triennio 2019-2020-2021;
4. offerta economica (comprensiva di ogni onere accessorio) – Indicare il premio lordo annuo offerto per ciascun Lotto (in lettere ed in cifre) (ALL. 6);
5. dichiarazione impegno a produrre garanzia definitiva (ALL.7);
6. consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali (ALL. 8);
7. copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che sottoscrive l'offerta.

2 ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'EVENTUALE AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di accertamento del difetto del possesso di suddetti requisiti, condotto anche mediante richiesta di documentazione integrativa all'operatore economico, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, all'incameramento della cauzione definitiva ovvero all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 % del valore del contratto.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante aggiudicherà, quindi, all'operatore che abbia formulato la seconda migliore offerta procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. L'aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per l'impresa affidataria. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito di 180 giorni. La compagnia aggiudicataria si impegna a garantire l'efficacia delle coperture assicurative dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata nei capitolati tecnici, anche nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale, propedeutica all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva. Le polizze stipulate, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 dovranno essere sottoscritte, per la Compagnia aggiudicataria, dal legale rappresentante della Compagnia di assicurazione, o da un suo procuratore speciale da chi abbia i poteri di legale rappresentanza e, per la Stazione appaltante dal legale rappresentante. Il Broker provvederà a richiedere alla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria l'emissione del contratto assicurativo.

All'atto della stipulazione l'aggiudicatario accetta le condizioni contrattuali di cui alla presente e agli allegati Capitolati. Dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- **la garanzia definitiva**, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice,
- **gli estremi identificativi del conto corrente dedicato**, anche in via non esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi, in base all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;

Ai sensi dell'art. 16 della L. 1216/1961, i contratti di assicurazione sono esenti dall'imposta di registro e dalla formalità della registrazione; sono a carico dell'aggiudicatario gli oneri fiscali quali imposte e tasse nonché tutte le eventuali spese contrattuali ove previste.

L'impresa aggiudicataria, con riferimento ad ogni singolo lotto, è obbligata a costituire una garanzia definitiva, sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell'importo del premio imponibile annuale.

La garanzia dovrà indicare quale soggetto beneficiario la CCIAA di Cosenza. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Si precisa che la garanzia potrà essere ridotta ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016; in tal caso dovranno essere prodotte le copie dichiarate conformi all'originale delle certificazioni possedute. La cauzione, prestata a garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali e per l'intera durata dell'appalto, oltre a quanto previsto dall'art. 103, dovrà contenere espressamente la rinuncia da parte del fidejussore ad opporre le eccezioni spettanti al debitore principale di cui all'art. 1944 cc. e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile. Inoltre si precisa che la

polizza deve essere conforme allo schema tipo previsto dal Decreto del MISE del 19 gennaio 2018 n.31. Le fidejussioni e le polizze dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia (anche nell'ipotesi di firma digitale apposta sul documento) ai sensi del DPR 445/2000, circa l'identità, la qualifica e i poteri degli stessi. La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali con lo svincolo automatico.

La compagnia assicurativa affidataria di ogni singolo lotto risulterà autonomo titolare del trattamento dei dati inerenti l'affidamento, per come previsto dall'art. 4 par.1 n.7 del GDPR 679/2016 ed interpretato dal Garante Privacy nel doc. web n. 9169688 del 28/10/2019, pertanto si rinvia alla policy privacy della stessa.

L'aggiudicatario, a pena di risoluzione del contratto, ha l'obbligo di: - mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione ad esso; - non divulgare i dati e le informazioni di cui sia a conoscenza in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta. L'affidatario si impegna, altresì, al rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

3 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Le parti tutte (stazione appaltante, impresa aggiudicataria e broker) si impegnano ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla legge n. 136/2010.

4 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dai contratti è competente il Foro di Cosenza rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

5 DISPOSIZIONI VARIE

Potrà procedersi ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per la CCIAA di Cosenza. In ogni caso la stazione appaltante si riserva la facoltà, di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Non sono ammesse offerte a rialzo. In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, qualora nessuno dei concorrenti, una volta contattati, intenda migliorare l'offerta.

L'eventuale sorteggio avverrà con le modalità indicate dalle Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 in data 26 ottobre 2016.

Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre la scadenza. L'invio delle offerte è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Si precisa che la presente procedura non è vincolante per la CCIAA di Cosenza e pertanto non radica nel destinatario alcuna aspettativa, diritto o interesse legittimo all'affidamento.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

6.1. La partecipazione è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dei seguenti requisiti di ordine generale:

- a. insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80, del Codice dei contratti;
- b. non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1 bis, comma 14, della L. n. 383/2001 ovvero, in alternativa, che il periodo di emersione si è concluso prima della pubblicazione del bando di gara;
- c. regolarità rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. n. 68/1999;
- d. regolarità rispetto alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
- e. che non incorrano nei divieti di cui all' art. 48, comma 7 del Codice dei Contratti;

6.2. In particolare, i suddetti requisiti di carattere generale devono essere posseduti:

- 6.2.1. dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori dell'appalto ;
- 6.2.2. da ciascun concorrente partecipante al raggruppamento o consorzio o gruppo.

7. CONSORZI, RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E GRUPPI

- 7.1. Nel caso di partecipazione di soggetti di cui artt. 47 e 48 del Codice dei Contratti, nell'offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli concorrenti consorziati o riuniti, fermo restando che il soggetto qualificato come mandataria o capogruppo o esecutore principale, dovrà eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento in misura maggioritaria.
- 7.2. Gli operatori economici che concorrono in raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE già costituiti, devono allegare alla domanda di partecipazione mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito al concorrente mandatario con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in originale o copia autentica del consorzio o GEIE.
- 7.3. Gli operatori economici che concorrono in raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE non ancora costituiti, devono allegare alla domanda di partecipazione formale impegno, sottoscritto da tutti i concorrenti che costituiranno il raggruppamento, consorzio o GEIE, in caso di aggiudicazione della gara, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE, e a conferire per atto pubblico o scrittura privata autenticata mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a uno di essi espressamente indicato e qualificato come mandatario o capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- 7.4. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f) del Codice, rispetto a quella risultante dal suddetto impegno presentato in sede di offerta.

8. AVVALIMENTO

- 8.1. Il concorrente che, ai sensi dell'art. 89 del Codice dei contratti, intenda fare ricorso all'istituto dell'avvalimento per soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico o organizzativo, deve allegare alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, la documentazione prevista dal suddetto art. 89.
- 8.2. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, così come non è consentito, a pena di esclusione, che partecipino alla procedura di gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

9. CONCORRENTI IN SITUAZIONE DI CONTROLLO

- 9.1. Con riferimento alla possibilità che un operatore economico possa trovarsi rispetto ad altro concorrente in una delle situazioni previste dall'art. 80, comma 5, lett. m) del Codice dei contratti, la domanda di partecipazione alla gara dovrà contenere, alternativamente, una delle seguenti dichiarazioni:
 - 1 dichiarazione di non essere in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcuno dei concorrenti partecipanti alla medesima procedura e di avere formulato autonomamente l'offerta;
 - 2 dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori economici che si trovano rispetto al dichiarante in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcuno dei concorrenti partecipanti alla medesima procedura e di avere formulato autonomamente l'offerta;
 - 3 dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori economici che si trovano rispetto al dichiarante in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, con l'indicazione di tali soggetti, e di avere formulato autonomamente l'offerta. In questo caso, la dichiarazione deve essere corredata da documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta. Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti per i quali la Camera accerterà che le relative offerte sono imputabili, sulla base di univoci elementi, ad un unico centro decisionale.

6 ALTRI OBBLIGHI DEL FORNITORE

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi all'esecuzione del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi incluse le attività necessarie in caso di contenziosi (fornitura documenti, tracciati informatici, etc.). Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente lettera di invito. Pertanto è tenuto a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza ed a consentire all'Amministrazione di verificarne la conformità alle caratteristiche pattuite. Le forniture, i servizi, i servizi connessi e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nell'Offerta, nonché a quanto stabilito nel presente documento. Il Fornitore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Servizi appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. Dovrà quindi essere in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc. ed osservare tutte le prescrizioni di legge sotto la propria ed esclusiva responsabilità ed a proprio intero rischio imprenditoriale. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti dell'Amministrazione. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati all'Amministrazione o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi indicate dall'Amministrazione dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con l'Amministrazione. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all'attività lavorativa in corso, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente le relative procedure. Il Fornitore sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza, di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. Il Fornitore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che gli derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio. Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Fornitore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto. Con riferimento al rispetto dell'obbligo di versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, in virtù di quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 35 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'art. 13-ter del D.L. 83 del 22 giugno 2012 convertito dalla legge n. 134/2012, la Camera si riserva di mettere in atto in atto tutte le misure e cautele possibili per evitare l'inadempimento, ivi compresa la richiesta di produzione di copie di dichiarazioni fiscali e relative quietanze di versamento. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta

esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

7 DIVIETO DI SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE

Il Fornitore non può sospendere le prestazioni oggetto del contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione. L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale del Fornitore costituisce inadempimento contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. In tal caso è fatta comunque salva, in capo all'Amministrazione, la facoltà di procedere nei confronti del Fornitore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Camera e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale. Ai sensi del comma 7 dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni ivi previste in tema di sospensione.

8 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2 del D.Lgs 50/2016. La cessione del credito potrà essere eseguita solo in conformità di quanto stabilito dall'art. 106, comma 13 del D. Lgs 50/2016. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

9 RESPONSABILITÀ PER DANNI

E' a carico del Fornitore la più ampia ed esclusiva responsabilità per qualsivoglia danno, che possa in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto, con totale esonero dell'Amministrazione e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione. La responsabilità del corretto svolgimento delle prove è in capo al Fornitore, nei cui riguardi la Camera applicherà ogni penale o azione di rivalsa in caso di errori, omissione e qualsiasi inadempimento contrattuale. Ogni eventuale giudizio che fosse proposto da terzi nei riguardi dell'Amministrazione e dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, è a carico del Fornitore, tenendo indenne e manlevando totalmente l'Amministrazione ed i suoi rappresentanti da qualsiasi responsabilità sia di carattere sostanziale sia di carattere procedurale in riferimento allo svolgimento e all'esito dei predetti giudizi.

10 RESPONSABILITÀ PER VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PRIVATIVA

Il Fornitore assumerà ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti di questa Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, il Fornitore assumerà a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. L'Amministrazione sarà obbligata a informare prontamente per iscritto l'appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente periodo. Nell'ipotesi dell'azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto del risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, salvo che l'appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

11 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui il Fornitore sia sottoposto al pagamento di 3 (tre) penali, nel corso del periodo di validità contrattuale e/o nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso al netto dell'IVA, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitore. In tal caso l'Amministrazione avrà facoltà di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Oltre a quanto previsto dall'art. 108 del D.Lg. n. 50/2016, in quanto compatibile, e dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti e l'incameramento della cauzione definitiva: a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione; b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: "obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", "obblighi di riservatezza", "divieto di sospensione delle prestazioni", "divieto di cessione del contratto e di cessione del credito", "responsabilità per violazione di diritti di privacy", "tracciabilità dei flussi finanziari"; c. ripetuti inadempimenti, comunicati per iscritto dall'Amministrazione, agli obblighi contrattuali; d. condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia; e. difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto pattuito. La risoluzione del contratto comporta l'obbligazione del Fornitore di indennizzare l'Amministrazione per il conseguente ricorso ad altri fornitori e di fornire alla Camera tutta la documentazione tecnica e i dati necessari a porre in essere ogni attività occorrente ad assicurare la continuità dei Servizi a favore dell'Amministrazione, per via diretta o tramite affidamento a terzi dell'esecuzione degli stessi. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, se le offerte ammesse, escluso l'originario aggiudicatario, sono più di cinque. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. Non potranno essere intesi quale rinuncia ad avvalersi della facoltà di risoluzione le eventuali mancate contestazioni od i precedenti inadempimenti per i quali l'Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi di tale facoltà, nonché gli atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque tempo, così come previsto dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, dalla data di comunicazione del recesso il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione. A tal fine il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi oggetto del Contratto.

12 FALLIMENTO DEL FORNITORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del Fornitore comporta lo scioglimento ope legis del contratto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione e l'applicazione dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

La Camera di commercio di Cosenza con sede in via Calabria 33, CAP 87100, PEC:

cciaa@cs.legalmail.camcom.it, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi della presente informativa, in piena adesione alle disposizioni contenute agli artt. 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679 (d'ora in poi anche RGPD) e del Codice in materia di protezione dati personali, così come modificato dal D.Lgs n.101/2018, desidera fornire le seguenti informazioni.

2. IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati personali), contattabile al seguente recapito dpo@cs.camcom.it .

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

Il trattamento dati personali risulta necessario per le seguenti finalità:

- a) gestione di bandi, concorsi, procedure di appalto per l'affidamento di lavori, servizi e forniture a cui l'interessato ritiene di partecipare spontaneamente, nonché la relativa instaurazione e gestione del rapporto contrattuale;
- b) accertamento dei requisiti di idoneità morale / onorabilità e/o degli ulteriori requisiti soggettivi e presupposti interdittivi previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici;
- c) adempiere agli obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie;
- d) permettere l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni, in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti e dalle Linee Guida emanate dalle autorità competenti.

Per la finalità di cui sopra le basi giuridiche sono rappresentate dall'art. 6, par.1, lett. b) e c) RGPD, ossia il trattamento è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali, di un contratto di cui l'interessato è parte nonché per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

Nell'ambito dei suddetti trattamenti e per le finalità indicate nel presente articolo, il Titolare può trattare dati personali comuni, particolari e relativi a condanne penali e reati (in via meramente esemplificativa, autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni antimafia), eventualmente anche riguardanti i dipendenti e/o collaboratori e /o soggetti che ricoprono a diverso titolo cariche societarie delle imprese partecipanti.

4. DATI OTTENUTI PRESSO TERZI

Si fa presente che il Titolare potrebbe verificare la veridicità delle informazioni rese dall'impresa partecipante anche mediante acquisizione di dati presso altre pubbliche amministrazioni (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione formazione, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Cassa Edile competente territorialmente).

5. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità per l'interessato di partecipare a procedure di evidenza pubblica, di stipulare il relativo contratto, e/o di proseguire il rapporto commerciale con la Camera di commercio.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati per le finalità di cui alla lett. a) e d) per tutta la durata del bando e successivamente fino al termine di decadenza da eventuali ricorsi .

I dati personali trattati per le finalità di cui alla lett. b) e c) saranno conservati per la durata del rapporto contrattuale e, anche successivamente alla conclusione del contratto, per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge e fino al maturarsi dei termini di prescrizione per l'esercizio dei reciproci diritti.

7. SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI

I dati personali saranno trattati all'interno della Camera di commercio di Cosenza dai designati del trattamento, personale dipendente autorizzato al trattamento (artt. 4.10, 29, 32.4, RGPD e art. 2- quaterdecies del Codice in materia di protezione dati personali), dal Responsabile per la protezione dati personali e da soggetti che trattano dati per conto del titolare.

Per ragioni legate allo svolgimento delle attività, i dati potranno inoltre essere comunicati ai seguenti soggetti:

- enti pubblici e/o privati, quali istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi e società assicuratrici
- aziende fornitrici di servizi relativi al sito web e di casella di posta elettronica ordinaria e certificata, di assistenza tecnica e manutenzione hardware e/o software;
- enti di revisione e/o di certificazione;
- professionisti operanti nel settore giuridico, fiscale, contabile, informatico, organizzativo per conto della Camera di commercio;
- autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi dell'art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012;
- autorità giudiziaria e polizia giudiziaria;

- controinteressati, partecipanti al procedimento, secondo le modalità indicate dalla vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa.

8. INESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

Nessuna decisione che possa produrre effetti giuridici nei confronti dell'interessato sarà basata sul trattamento automatizzato dei dati che lo riguardano, né verranno effettuate attività di profilazione.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai punti 1 e 2 della presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se la CCIAA di Cosenza ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano.

In ogni caso, lei ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito: <https://www.garanteprivacy.it>.

14 OBBLIGHI DI CONDOTTA

Secondo quanto previsto dall'art. 17 del D.P.R. 62/2013, nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, entrato in vigore il 19 giugno 2013, e dal codice di comportamento adottato da questo ente ai sensi di suddetta norma e reperibile sul sito www.cs.camcom.gov.it, si fa presente che gli obblighi di condotta in esso stabiliti si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere a favore dell'amministrazione. Ai sensi dell'art. 2 comma 3 D.P.R. 62/2013, il contratto si risolve di diritto in caso di violazione di tali obblighi. Inoltre, ai fini della partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente, le imprese non devono trovarsi nella condizione di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, secondo cui i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa pubblica amministrazione. La violazione della citata disposizione normativa comporta la nullità del contratto concluso a seguito della presente procedura, ed il divieto di contrattare con qualunque pubblica amministrazione per i successivi tre anni.

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sulla procedura possono essere presentate a mezzo pec all'indirizzo cciaa@cs.legalmail.camcom.it fino a 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Allegati:

Allegato 1 Capitolato All Risks

Allegato 2 Capitolato Infortuni

Allegato 3 Capitolato RCT

Allegato 4 Capitolato RC Organismi di mediazione

Allegato 5 Capitolato RC Patrimoniale

Allegato 6 DICHIARAZIONI E OFFERTA ECONOMICA

Allegato 7 DICHIARAZIONE IMPEGNO GARANZIA DEFINITIVA

Allegato 8 PRIVACY